

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ENEA, AI FINI DELLA PRODUZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA REGIONE COMPRESIVO DEL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE E DELL'ASSISTENZA ALLA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA.

L'anno 2008, il giorno 28 del mese di febbraio, fra la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379, rappresentata dal Dott. Massimo Cenerini, in qualità di Responsabile del Servizio Politiche Energetiche, domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro 44, ed ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile, C.F.01320740580 con sede in Santa Maria di Galeria (ROMA), Via Anguillarese 301, rappresentata dal Dott. Marcello Garozzo, in qualità di suo Direttore

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come "Regione") attiva una collaborazione e disciplina i relativi rapporti con ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile con sede in Santa Maria di Galeria (Roma) Via Anguillarese 301, per l'effettuazione delle attività nel seguito riportate.

1. RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA REGIONE

- 1.1 Predisposizione del rapporto annuale sullo stato energetico-ambientale della regione, comprensivo del Bilancio Energetico Regionale e dei relativi dati disponibili: alla domanda e offerta di fonti di energia, ai consumi finali nei diversi settori, alle emissioni inquinanti ed in particolare dei gas serra, curando l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Piano Energetico Regio-

nale ai fini dell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 29 della L.R n. 26/04.

2. PROGRAMMI E PROGETTI DI INTERVENTO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI

- 2.1. Supporto tecnico alla regione nella predisposizione di linee guida e indirizzi per gli enti locali, ai fini della formulazione dei programmi e progetti energetici di loro competenza ai sensi degli art. 3 e 4 della L.R. n. 26/04;
- 2.2. Supporto tecnico nella predisposizione di linee-guida utili alla attuazione dei programmi regionali di intervento di cui all'art. 2 della L.R. n. 26/04 con riferimento alle aree produttive ecologicamente attrezzate;
- 2.3. assistenza tecnica nella formulazione e attuazione dei programmi regionali di intervento di iniziativa diretta della Regione di cui all'art.2 della L.R. 26/04 con riferimento al miglioramento della efficienza energetica degli edifici.

**ART. 2
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

ENEA per la durata della presente convenzione si impegna a realizzare le attività indicate nell'art. 1, così come dettagliate nella proposta presentata in data 13/11/07 ed acquisita agli atti del Servizio Politiche Energetiche con Prot. n. PG/2007/294955 che si intende qui integralmente richiamata.

**Art. 3
DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha una durata di dodici mesi decorrenti dalla data di esecutività della delibera di Giunta 27 dicembre 2007, n. 2307. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione può essere accordata nel rispetto della normativa regionale vigente, previa adozione di apposito atto formale del Responsabile del Servizio Politiche Energetiche.



L'Amministrazione può in ogni tempo risolvere la convenzione qualora ENEA si renda inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte ai sensi della presente convenzione e la diffida all'adempimento notificata ad ENEA sia rimasta senza effetti per venti giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di risoluzione della convenzione ENEA avrà solo il diritto ad ottenere la corresponsione del compenso per il lavoro svolto e/o predisposto fino alla data della risoluzione, limitatamente alla parte di lavoro riconosciuto valido ed accettato dall'Amministrazione committente tramite il Servizio Politiche Energetiche salvo compensazione con l'eventuale riconoscimento del danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

ART. 4 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo della presente convenzione a favore di ENEA, così come articolato nella proposta di cui al precedente art. 2 è quantificato in € 120.000,00, comprensivo di IVA al 20% e di ogni altro costo.

ART. 5 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Alla liquidazione provvede il Responsabile del Servizio Politiche Energetiche secondo le seguenti modalità:

- il 50%, pari a € 60.000,00 comprensivo di IVA al 20%, a titolo di prima tranche, alla consegna e conseguente approvazione da parte del Responsabile del Servizio Politiche Energetiche, del primo stato di avanzamento delle attività di cui al precedente art. 2, entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, sulla base di regolare fattura da parte di ENEA;
- il restante 50%, pari a € 60.000,00 comprensivo di IVA al 20%, a titolo di saldo, alla consegna e conseguente approvazione da parte del Responsabile del Servizio Politiche Energetiche, della relazione conclusiva delle attività di cui al precedente art. 2, entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione della convenzione, sulla base di regolare fattura da parte di ENEA.

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto della presente convenzione non fossero attuate in

tutto o in parte, il corrispettivo della Regione verrà riportato alle attività effettivamente svolte.

ART. 6

MODALITA' E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

La Regione svolge attività di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento del programma di lavoro; Enea si impegna a mettere a disposizione le necessarie competenze e professionalità, con indicazione alla Regione del responsabile e del gruppo di lavoro.

ENEA durante lo svolgimento del programma di lavoro terrà conto degli indirizzi formulati dall'Amministrazione regionale tramite il Servizio Politiche Energetiche e all'occorrenza apporterà le necessarie integrazioni e correzioni alle relazioni e agli elaborati finali senza che ciò possa comportare alcun aumento dei corrispettivi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito con la presente convenzione.

Potrà essere concordata preventivamente tra Regione Emilia-Romagna e ENEA una diversa modulazione delle attività fermo restando il costo complessivo e il corrispettivo riconosciuto dalla Regione a ENEA. I principali risultati del programma di lavoro saranno presentati sotto forma di rapporti specifici per singola attività.

La struttura della Giunta Regionale cui sono affidati i compiti di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti è il Servizio Politiche Energetiche.

ART. 7

PROPRIETA' DEI RISULTATI

Con la firma della presente convenzione ENEA riconosce sull'oggetto dello stesso, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 633/41, la titolarità originaria del diritto d'autore alla Regione.

La proprietà delle pubblicazioni e delle iniziative scaturite dalla presente convenzione sarà esclusiva della Regione.

Il logo della Regione dovrà comparire su pubblicazioni e iniziative oggetto della presente convenzione.

La valorizzazione dei risultati conseguiti avverrà d'intesa tra le parti contraenti.

Il rapporto finale e gli eventuali elaborati, nonché il materiale di documentazione o la strumentazione acquisita su qua-

lunque supporto, resteranno di piena e assoluta proprietà della Regione Emilia-Romagna.

Qualora ENEA voglia pubblicizzare o pubblicare il lavoro svolto o i risultati ottenuti chiederà autorizzazione scritta alla Regione Emilia-Romagna, inviando il testo che si vuole pubblicare o pubblicizzare. ENEA si ritiene comunque autorizzato qualora la Regione Emilia-Romagna non invii risposta scritta entro un mese dalla data della richiesta della suddetta autorizzazione.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Regione designa l'ENEA responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati nella realizzazione delle attività affidate con la presente convenzione.

ENEA si impegna a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, saranno considerati riservati e trattati come tali.


ENEA si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 960 recante "Direttiva in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento - modifica ed integrazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 447/2003 e n. 1878/2004" e della deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005 "Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali" relativamente a qualsiasi dato o notizia di cui venga a conoscenza in ragione dei suoi compiti.

Nessun dato personale potrà essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tantomeno diffuso se non secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione.

ART. 9

FORO ESCLUSIVO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.



La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale di Bologna che elegge quale Foro esclusivo.

ART. 10
SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Bologna,

Letto e sottoscritto per accettazione

per la Regione EMILIA-ROMAGNA

Il Responsabile del Servizio
Politiche Energetiche



per ENEA

Il Direttore del
Dipartimento Ambiente
Cambiamenti Globali e
Sviluppo Sostenibile

